

COMUNE DI REFRONTOLO



VARIANTE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004
MODIFICA FUNZIONAMENTO E COMPOSIZIONE COMMISSIONE EDILIZIA

Allegato 3

DATA 10/03/2014

TESTO NORMATIVO VARIATO

Il Progettista
Arch. Natale Grotto

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI REFRONTOLO" and "TREVISO" around the perimeter, with a central emblem.

Adottato con D.C.C. n. 12 del 07/04/2014

Approvato D.C.C. n. 36 del 08/08/2014

TESTO VARIATO

Art. 32 – Competenze ed attribuzioni della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo del Comune in materia di edilizia e di urbanistica. Previo esame istruttorio da parte degli uffici competenti ogni progetto edilizio ed urbanistico, nonché ogni piano urbanistico attuativo, con esclusione, dei casi di cui al successivo 4° comma del presente articolo, viene presentato alla Commissione Edilizia, la quale è tenuta ad esprimere il proprio parere sull'adeguatezza del progetto medesimo sotto il profilo architettonico, estetico ed ambientale, verificandone l'inserimento nell'ambiente e nel contesto paesaggistico o figurativo in cui gli interventi ricadono. I pareri della Commissione Edilizia non sono vincolanti per il Dirigente competente al rilascio dei provvedimenti definitivi. La Commissione Edilizia non può esprimere un parere contrastante con le normative vigenti.

La Commissione esprime altresì il proprio parere sui provvedimenti per le opere eseguite senza Permesso di Costruire e/o in difformità, nonché sull'annullamento del Permesso stesso.

La Commissione Edilizia può prescrivere che vengano adottate modifiche di carattere estetico, che rendano il progetto più idoneo e coerente con lo spirito delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti e con le caratteristiche della zona, con particolare riferimento ai prospetti, ai materiali ed ai colori di finitura.

Ad esclusione degli interventi su edifici ed aree vincolate soggetti ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (ex L. 01.06.1939 n° 1089, ex L. 29 giugno 1939 n° 1497, ex L. 08 agosto 1985 n° 431) - testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, il parere della Commissione Edilizia non è richiesto nei seguenti casi:

- a) interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lett. a) – comma 1 dell'art. 3 - del DPR 380/2001;
- b) interventi di cui all'art. 3 – comma 1 - lett. b), c) e d) (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia) del DPR 380/2001 per tutti gli edifici ed opere non compresi nelle zone territoriali omogenee A (centri e nuclei storici) ed edifici con grado di protezione storico-artistico e di pregio ambientale, nelle pertinenze storiche in zona agricola;
- c) volture, rinnovo di Permessi di Costruire decaduti, qualora nei termini di validità non siano intervenute modifiche allo strumento urbanistico;
- d) costruzioni, modificazioni e demolizioni di tombe e di altre decorazioni cimiteriali, realizzate in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria;
- e) interventi per cui è ammessa la denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del DPR 06/06/2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, interventi di ampliamento del volume dell'edificio o della superficie coperta, per adeguamenti tecnologici ed igienico sanitari previsti per legge nonché per varianti ai permessi di costruire già rilasciati, che non

comportino aumenti in volume urbanistico oltre il 10% (dieci per cento) o di superficie coperta oltre il 5% (cinque per cento), purché conformi alla tipologia edilizia dell'edificio preesistente, e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite nei provvedimenti originari;

- f) interventi relativi alla realizzazione, alla ristrutturazione e alla manutenzione di sottoservizi (acquedotto, fognatura, energia elettrica, illuminazione pubblica, telefono, gas, fibre ottiche, ecc.) alle singole utenze;
- g) interventi che comportino cambi di destinazione d'uso;
- h) interventi di variante a permessi di costruire, che comportino modifiche rientranti tra i casi sopraelencati alle lettere da a) a g);
- i) interventi di demolizione di fabbricati ad esclusione di quelli vincolati o classificati con gradi di protezione dal P.R.G.;
- j) opere pertinenziali di edifici ed aree urbane (tendaggi, insegne, scritte, installazioni pubblicitarie, ecc.);
- k) opere pertinenziali di edifici o giardini quali pompeiane, pergolati, gazebi, casette in legno non superiori a mc. 20 per ricovero attrezzi da giardino (ubicate nel lotto nel rispetto della distanza dai confini e dalle strade), barbecue, ecc., con esclusione degli immobili ed aree ricadenti in zone territoriali omogenee A (centri storici) e/o di quelli vincolati con gradi di protezione dal P.R.G.;
- l) opere cimiteriali, con esclusione delle cappelle gentilizie;

Per motivate esigenze, il Responsabile del procedimento, può avvalersi del parere consultivo della Commissione Edilizia.

Art. 33 – Casi di esclusione del parere della Commissione Edilizia

(soppresso)

Art. 34 – Composizione e durata della Commissione Edilizia

La Commissione è composta da 7 membri di cui 2 membri di diritto e 5 membri nominati dal Consiglio Comunale fra i quali due previsti dalla L.R. n. 63/94 (Beni Ambientali).

Sono membri di diritto:

- il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio o suo delegato;
- il Responsabile del procedimento istruttorio delle pratiche edilizie sottoposte ad esame.

I membri nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato ad uno, sono così individuati:

- n. 2 esperti, di cui uno riservato alle minoranze;
- n. 2 esperti in materia ambientale/paesaggistica, di cui uno riservato alle minoranze;

- n. 1 esperto nel campo della geologia, dell'agronomia e delle scienze ambientali, su designazione del Sindaco;

I due membri esperti in materia ambientale, previsti dalla L.R. 63/94, vengono nominati con votazione separata rispetto agli altri esperti e con le medesime modalità.

Funge da presidente il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio.

Funge da segretario e ne redige i verbali, il responsabile del procedimento istruttorio o altro dipendente comunale nominato dal Responsabile del Servizio.

La Commissione Edilizia dura in carica per un periodo non superiore alla durata del Consiglio Comunale che l'ha nominata; dopo la scadenza del Consiglio Comunale, la Commissione Edilizia esercita le proprie funzioni secondo quanto previsto dal D.L. 293/94 convertito in L. 444/94. Il componente nominato in sostituzione di altro deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, rimane in carica fino alla scadenza normale dell'intera Commissione.

Non possono essere eletti a far parte della Commissione Edilizia i rappresentanti di organi politici e chi sia parente o affine fino al quarto grado di un altro componente la Commissione.

Art. 35 – Funzionamento della Commissione Edilizia

La Commissione si riunisce ordinariamente, su convocazione del Presidente, su proposta del Responsabile del Procedimento nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa per la conclusione del procedimento. Il Presidente può comunque disporre la convocazione ogni volta che lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione è notificato ai membri almeno tre giorni prima di ogni seduta, ad eccezione del caso in cui si debba provvedere d'urgenza. In tal caso è sufficiente che la convocazione avvenga almeno 24 ore prima.

Per la validità delle adunanze, è necessaria la presenza del Presidente, del segretario e di almeno due altri membri elettivi.

Qualora uno dei membri elettivi risulti assente per tre volte consecutive senza valida giustificazione, il Consiglio Comunale può dichiararlo dimissionario e provvedere alla sua sostituzione.

Il Consiglio Comunale sostituisce altresì quei membri che per qualunque motivo non possono continuare a coprire l'incarico.

I pareri sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione può, qualora ne ravvisi le opportunità o su richiesta degli stessi richiedenti e/o tecnici progettisti, previo parere favorevole del Presidente, richiedere la convocazione dei medesimi.

La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere.

Dei pareri espressi dalla Commissione, il Segretario redige un verbale, che viene sottoscritto dagli intervenuti alla riunione.

Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stessi.

Dall'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.

I pareri della Commissione Comunale Edilizia, obbligatori, non sono vincolanti per il Responsabile del Servizio. Ove peraltro lo stesso non si conformi a tali pareri, dovrà dare congrua motivazione scritta del suo provvedimento.

Ai membri della Commissione Edilizia, che non siano dipendenti dell'Ente, spetta un gettone di presenza per partecipare alle riunioni. Il Consiglio Comunale delibera sull'entità di tale gettone.

I membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori delle medesime.

Art. 35 bis – Funzionamento Commissione Edilizia in caso di gestione associata dei servizi tra comuni

In presenza di gestione associata dei servizi tra comuni, al fine di assicurare continuità ed omogeneità di trattamento nella concreta applicazione dei casi ricadenti nel territorio dei Comuni associati, le pratiche edilizie sono sottoposte all'esame congiunto delle commissioni edilizie. In tale circostanza, il numero dei componenti necessario per dichiarare regolare la seduta ed esprimere i pareri, dovrà essere maggiore o uguale a 50% + 1 della somma dei componenti delle commissioni. Nel caso di esame di pratiche soggette a vincolo di cui al DLgs 42/2004 dovrà essere garantita la presenza di almeno due dei componenti esperti in materia ambientale. In sede di nomina degli esperti nel campo della geologia e dell'agronomia, dovrà essere garantita la presenza di entrambe le figure professionali mediante concertazione tra le amministrazioni associate.

Dei pareri espressi dalle Commissioni, il segretario redige un unico verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti alla riunione.